

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE SUPPLENZE

A.S. 2018/19

Istruzioni operative inerenti l'attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2018/19. Principali indicazioni.

DISPOSIZIONI COMUNI PER PERSONALE DOCENTE E ATA

Contratti con data certa:

Non sono più previsti i contratti con nomina fino avente titolo per cui i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, fermo restando che costituisce causa di risoluzione del contratto l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito della pubblicazione di nuove graduatorie.

Tale novità è stata introdotta grazie alla sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-18, art. 41 comma 1, in linea con il regime di privatizzazione per cui il contratto deve avere data certa (il meccanismo precedente attiene al diritto amministrativo e non a quello privato).

Vincolo dei 36 mesi:

Eliminato il divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08) al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto. La modifica è stata possibile grazie alla L. n. 96/2018, art. 4-bis (decreto dignità), che ha abolito il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il relativo divieto.

Delega

Il personale che non potrà recarsi di persona alle convocazioni può delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina. La delega ad accettare la nomina è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali, sia nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

Possibile differimento della presa di servizio al momento dell'accettazione di una supplenza

È possibile differire la presa di servizio, con i soli effetti giuridici al momento dell'accettazione della nomina ed economici dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio, per i casi contemplati dalla normativa (es. malattia).

Proroga della supplenza al personale già in servizio se il titolare rinnova l'assenza senza soluzione di continuità

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Proroga della supplenza nei periodi di sospensione delle lezioni (assenza titolare 7 gg. prima e 7 gg. dopo)

Qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.

Pagamento della domenica e degli altri giorni previsti (es. giorno libero) se ricadenti nel contratto o se si completa l'intero orario settimanale

- Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
- Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE

Diplomati magistrale

Fermo restando la possibilità di supplenza, con clausola risolutiva, per i diplomati magistrali inseriti con riserva nelle GAE ma ancora in attesa di sentenza definitiva, è previsto nella L. n. 96/2018, art. 4, comma 1 bis (decreto dignità) che:

- Per i diplomati magistrali assunti in ruolo con riserva o a cui è stata conferita con riserva una supplenza fino al 31/8, in caso di sentenza negativa in esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.

Inoltre, in esecuzione delle sentenze rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti in essere conferiti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

ITP

- È prevista l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari delle sentenze del Consiglio di stato (n. 4503 e n. 4507 del 2018) o sentenze analoghe.
- Si procederà all'inserimento nelle seconde fasce solo in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. L'inserimento avverrà con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.
- Resta ovviamente fermo il diritto di conferma in II fascia per le sentenze già passate in giudicato.

Supplenze da messa a disposizione (MAD)

- **Sostegno:** possono presentare domanda di messa a disposizione su sostegno soltanto i docenti che non risultino iscritti per tale tipologia di posto in nessuna graduatoria di istituto.

La domanda può essere presentata per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza medesima. Nel caso pervengano più domande, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

- **Posto comune:** Non ci sono vincoli in riferimento al numero delle province o delle scuole a cui inviare la domanda, né in riferimento all'inserimento in una qualsiasi graduatoria di istituto.

Le domande di messa a disposizione, rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione, nel caso del sostegno.

N.B. Eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria – individuati a seguito di messa a disposizione (MAD) – sono soggetti agli stessi criteri e vincoli (*completamento orario, rinunce e abbandoni ecc.*) previsti dal “Regolamento supplenze” (D.M. n. 131 del 13 giugno 2007).

Supplenze su posti di sostegno

- Le supplenze su tali posti vengono in primo luogo assegnate ai docenti specializzati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.
- A seguire ai docenti specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto dell'istituzione scolastica in cui si verifica la disponibilità.
- Poi ai docenti specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche viciniori.

- Successivamente ai docenti specializzati che hanno presentato domanda di messa a disposizione.
- In ultimo ai docenti sprovvisti del titolo di specializzazione e inseriti nelle graduatorie di istituto:
 - ✓ se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia;
 - ✓ se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree tramite scorrimento incrociato.

Supplenze nei licei musicali e coreutici

▪ *Accantonamenti*

I docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche, per le nuove classi di concorso istituite presso i licei musicali, possono presentare, entro il termine stabilito da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'a.s. 2017/18.

Il diritto alla conferma riguarda i soli docenti che abbiano presentato il modello B nel Liceo in cui hanno prestato servizio l'anno scolastico precedente.

Nei licei coreutici non sono previsti accantonamenti di posti o quote orarie.

▪ *Supplenze*

Successivamente alla fase di accantonamento, dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, si procede all'attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto. In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo del Liceo musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri istituti presenti in provincia. In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei licei musicali e/o coreutici delle province viciniori. Quest'ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in provincia un solo Liceo musicale e/o coreutico.

Disposizioni particolari per la scuola primaria

- **Ore di programmazione:** I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per contratti fino a 11 ore e 2 ore di programmazione per quelli fino a 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

- **Copertura posti di lingua inglese:** le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite:
 - ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera;
 - ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
 - agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
 - a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado.
 - agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.

Le supplenze sono da riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a quelli specializzati.

N.B. Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti.

Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

Se dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP o delle scuole polo residuano spezzoni pari o inferiori a 6 ore, questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli secondo questo ordine:

- a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità, in servizio nella medesima scuola;
- b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
- c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);

d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).

N.B. Tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre o dalle assenze temporanee dei docenti titolari che non si potrebbero smembrare.

Rinuncia, assenza, abbandono del servizio

L'art. 8 del "Regolamento supplenze" (D.M. n. 131 del 13 giugno 2007) regola gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Tali effetti fanno riferimento **solo all'anno scolastico in corso**, pertanto si annullano con l'inizio dell'anno scolastico successivo.

- *Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento (GAE)*
- La **rinuncia** ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.

Rimane invece la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti;

- La **mancata assunzione** di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate.

Rimane invece la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti.

- L'**abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell'abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.
- *Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto (GI)*
- La **rinuncia** ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma **ripetuta per due volte nella medesima scuola** comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.

In particolare:

- ✓ La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al de-

stinatario (*fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria*), equivale alla rinuncia esplicita.

- ✓ La sanzione si applica esclusivamente al secondo rifiuto nella medesima scuola. Pertanto, il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione.
- ✓ La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario.
- La **mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate;
- L'**abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell'abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.
- *Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:*
 - la **mancata accettazione** di una proposta di assunzione comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze, se le cause dell'abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.

In particolare:

- ✓ L'impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.
- ✓ La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario.
- la **mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause dell'abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate;
- l'**abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell'abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.

Ulteriori disposizioni

- Se un docente non si presenta alle convocazioni o, se pur presente, rinuncia ad una cattedra o ad uno spezzone orario dalla graduatoria ad esaurimento mantiene il diritto ad accettare eventuali incarichi da quelle d'istituto.
- La sanzione in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno non si applica al docente non in possesso di specializzazione.
- Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
- Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
- Per le nomine conferite da GAE, l'aspirante può rinunciare, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione della supplenza e prima della stipula del relativo contratto, senza alcun tipo di penalizzazione, a una proposta di supplenza al 30/06 per un'altra al 31/08 (per il medesimo o diverso insegnamento). Sempre durante il predetto periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione della supplenza, prima della stipula del relativo contratto, all'aspirante è consentito rinunciare ad uno "spezzone" per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all'atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.
- Il completamento orario è possibile esclusivamente nel ruolo docente e per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo (es. tra I e II grado).
- I posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.
- Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, che sia in

possesso del previsto titolo di studio di accesso. Il dirigente scolastico, inoltre, può impiegare i docenti (in possesso del titolo di studio) anche in gradi di istruzione inferiore, i quali mantengono il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

- Il divieto di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza del titolare può essere derogato per garantire l'offerta formativa.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA

Rinuncia, assenza, abbandono del servizio

L'art. 7 del "Regolamento supplenze" (D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000) regola gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

- *Supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti*
 - la **rinuncia** ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro, per l'anno scolastico successivo, se le cause dell'abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate;
 - l'**abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso, se le cause dell'abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate;
 - Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego. In questi casi la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.
- *Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto (GI)*
 - la **rinuncia** ad una proposta contrattuale, o alla sua **proroga o conferma**, non comporta alcun effetto;
 - l'**abbandono della supplenza** comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

Ulteriori disposizioni

- Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche (30/6), ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.
- L'accettazione di una proposta di supplenza annuale (31/8) o fino al termine dell'attività didattica (30/6) non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
- Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento, che può operare solo tra posti dello stesso profilo.
- È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
- I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico, per:
 - ✓ personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
 - ✓ personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
 - ✓ personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

- In ogni caso, qualora ricorrano ipotesi eccezionali che comprometterebbero il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, il dirigente scolastico può ricorrere alla nomina del supplente fin dal primo giorno di assenza del titolare affinché non sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, non essendo oggettivamente e altrimenti possibile garantire le condizioni minime indispensabili per l'erogazione del servizio col personale a disposizione (*cf*r nota MIUR 10073 del 14-04-2016).

SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA

A cura di

Paolo Pizzo e Mauro Colafato

www.uilscuola.it